



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
*Sezione controversie del lavoro*

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| dott.ssa Marcella Angelini     | Presidente           |
| dott.ssa Alessandra Martinelli | Consigliere          |
| dott. Roberto Pascarelli       | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. **242/2025** RGA  
avverso la sentenza n. 406/2025 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro,  
emessa e pubblicata in data 02/04/2025, nel procedimento iscritto al n. 2598/2024  
R.G.;

avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;  
promossa da

**CLAUDIO BECHICCHI** (C.F. BCHCLD71A27C296T), rappresentato e difeso  
dall'Avv. Eleonora Viggianello, presso il cui studio, sito in Bologna alla Via De'  
Falegnami è elettivamente domiciliato;

**APPELLANTE**

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS**, (C.F.  
80078750587) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi ed elettivamente domiciliato in  
Bologna, presso l'Avvocatura Provinciale dell'INPS, in via Milazzo 4/2;

**APPELLATO**

udita la relazione della causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come  
in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

*pag. 1 di 9*



Con ricorso depositato in data 06/06/2024, avanti il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, il sig. Claudio Bechicchi proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 020 2024 9005017228/000 di € 53.900,25 notificata in data 17/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bologna, limitatamente all'Avviso di addebito n. 32020130005026122000 di € 14.484,21 asseritamente notificato il 05/02/2014 ed emesso dall'INPS sede di Bologna, avente ad oggetto crediti di natura previdenziali (contributi su reddito arti o professioni).

In particolare, l'allora ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito impugnato per decorso del termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni aventi natura previdenziale *ex lege* n. 335 del 1995 e/o di accertare e dichiarare la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal diritto al riscossione.

Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, con memoria depositata in data 27/09/2024, si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché la tardività e l'inammissibilità della spiegata opposizione. L'Istituto, inoltre, chiedeva respingersi le eccezioni di prescrizione e decadenza anche nel merito. In via istruttoria, l'INPS chiedeva al Giudice di prime cure di ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione la produzione in giudizio della copia degli atti di recupero del credito contributivo successivi alla notifica dell'avviso di addebito.

Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e di quella acquisita in data 20/01/2025 dall'Agente della Riscossione su ordine di esibizione emesso in data 08/10/2024, il Tribunale di Bologna, previo scambio di note conclusive autorizzate, discussa la causa all'udienza del 02/04/2025, ha definito la vertenza con la sentenza n. 406/2025 R.S., così statuendo: “(..) *A. rigetta il ricorso; B) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di INPS, delle spese di lite, liquidate, in euro 3450,00 oltre accessori se dovuti*”.

Il Tribunale felsineo, in estrema sintesi, esaminati gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in giudizio dall'Agente della Riscossione, notificati al contribuente, allora ricorrente, ai sensi dell'art. 60 co. 7 d.P.R. 600/1973



(normativa poi trasfusa nell'art. 60 ter), ha osservato: “*che, anche volendo ritenere essenziale l’attestazione suddetta e, dunque, volendo ritenere non genuine le notifiche dei primi due atti, la prescrizione sarebbe, in ogni modo, validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 notificata il 15/06/2018 e poi dai successivi atti*”, concludendo così per l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata nel libello introduttivo del giudizio.

Con ricorso depositato telematicamente in data 15/04/2025, il sig. Claudio Bechicchi ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, previa sospensione della sua provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 283 c.p.c., in totale riforma della stessa, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio *a quo*, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Nello spiegato atto di gravame, l’odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di un unico motivo di impugnazione rubricato “*MANCATA PROVA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA . MANCATA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE*”.

In estrema sintesi, l’odierno appellante sostiene l’inidoneità, ad interrompere la prescrizione del credito contributivo oggetto di causa, degli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su ordine di esibizione del Giudice *a quo*, non essendo stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 7 *quater* del D.l. 22 ottobre 2016, n. 196, conv. con L. n. 225 del 1 dicembre 2016.

Nello specifico, in relazione all’Avviso di intimazione n. 020201699007942024000 asseritamente notificato il 05/12/2016 ed all’Avviso di intimazione n. 02020179007240358000 asseritamente notificato il 29/09/2017, l’allora ricorrente ha eccepito che: “*è assente l’Attestazione di deposito telematico e Pubblicazione degli atti sul sito Info-Camere*”.

Di contro, in relazione a **tutti** gli atti successivi all’Avviso di addebito contestato, l’odierno appellante ha eccepito che: “*(...) non vi è prova che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dopo aver effettuato il deposito telematico sul sito internet InfoCamere, abbia dato effettiva notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto al*



***destinatario (Bechicchi Claudio) a mezzo di lettera raccomandata (manca infatti la cartolina di ricevimento da cui poter desumere l'esito di tale notificazione)***".

Con specifico riferimento alla spiegata inibitoria, l'odierno appellante ha rimarcato la manifesta fondatezza dell'appello proposto ed ha evidenziato che la sentenza gravata potrebbe essere per lui foriera di un danno grave ed irreparabile, in quanto la sua esecuzione "*andrebbe ad aggravare significativamente*" la sua situazione personale ed economica, in quanto si "*troverebbe ad essere privato di una somma importante necessaria a far fronte al pagamento delle utenze, al contratto di locazione, all'acquisto di generi di prima necessità nonché per risanare le sue posizioni debitorie*".

L'appello, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, è stato ritualmente notificato all'INPS (cfr. produzione telematica del 05/05/2025)!

L'inibitoria proposta dall'odierno appellante, trattata all'udienza collegiale del 12/06/2025, è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza emessa in pari data.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame *ex adverso* proposto sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e ne ha chiesto la reiezione, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già agli atti.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. Claudio Bechicchi non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.

Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che l'Agente della Riscossione, su ordine di esibizione emesso in prime cure dal Tribunale di Bologna, ha prodotto in giudizio in data 20/01/2025 la seguente documentazione:

*"(...) 1a. esito negativo pec del 04.11.2016;*

*1b. comunicazione n. 02097201601166361000 di avvenuta notifica dell'atto mediante deposito*

*telematico e pubblicazione del 25/11/2016;*

*1c. raccomandata;*

*2. Avviso di intimazione n. 02020179007240358000 asseritamente notificato il 29/09/2017*

*2a. esito negativo pec del 12/09/2017;*



- 2b. comunicazione n. 02097201703083854000 di avvenuta notifica dell'atto mediante deposito telematico e pubblicazione del 26/09/2017;
3. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 asseritamente notificata il 15/06/2018;
- 3a. esito negativo pec del 30/05/2018;
- 3b. comunicazione -n. 02097201804029692000- di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione del 31/05/2018.
- 3c. attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 atto n. 02076201800001361000
4. avviso di intimazione n. 02020199007383460000 asseritamente notificato il 13/07/2019;
- 1a. esito negativo pec del 26/06/2019;
- 1b. comunicazione -n. 02097201900686037000- di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione del 29/06/2019.
- 1c. attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 atto n. 02020199007383460000
5. avviso di intimazione n. 02020229002301460000 notificato il 02/05/2022
- 2a. esito negativo pec del 13/04/2022;
- 2b. comunicazione -n. 02097202201882270000- di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione del 17/04/2022.
- 2c. attestazione di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'Art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 atto n. 02020229002301460000
6. avviso di intimazione n. 02020249005017228000 asseritamente notificato il 16/05/2024 (atto



contenente gli avvisi di addebito numero 32020160002064724000, 32020160004708348000 e 320201900016753788000);

*4a. raccomandata recapitata 16/05/2024 (...)*”.

A fronte di un attento e meditato esame della predetta documentazione, si condivide la conclusione a cui è pervenuto il Giudice *a quo*, il quale, richiamato il disposto dell’art. 60 co. 7 d.P.R. 600/1973, ha osservato: “(...) *Dal testo emerge chiaramente che il secondo invio tramite PEC è imposto all’Amministrazione procedente solo nel caso di casella di posta satura, circostanza che non rileva in questa sede, in cui l’impossibilità di notifica con tale modalità è dovuta ad “indirizzo invalido”.*

*Ne deriva che la relativa eccezione, spiegata dal ricorrente nei confronti di tutte le notifiche, non può essere accolta.*

*4- Per quanto concerne l’intimazione n. 02020169007942024000, la notifica risulta completa, in quanto dopo il tentativo via PEC è stata comunicata la pubblicazione effettuata tramite deposito al contribuente, oltre l’invio della raccomandata, rispetto al quale è irrilevante l’esito a norma della disciplina richiamata al punto precedente.*

*Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all’ Avviso di intimazione n. 02020179007240358000.*

*Per i successivi atti è presente anche l’attestazione di deposito telematico e pubblicazione.*

*Ne deriva che, anche volendo ritenere essenziale l’attestazione suddetta e, dunque, volendo ritenere non genuine le notifiche dei primi due atti, la prescrizione sarebbe, in ogni modo, validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 notificata il 15/06/2018 e poi dai successivi atti, considerando che «Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica*



*certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa», tutti adempimenti per cui è stata fornita prova attraverso l'ordine di esibizione tempestivamente chiesto da INPS (anche se eseguito in ritardo dal terzo interessato).*

*Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata. (...)"*

Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta e puntuale esegesi della normativa di riferimento, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., *inter plures*, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).

In particolare, ad avviso di questa Corte, il Giudice *a quo* ha correttamente interpretato l'art. 60 co. 7 d.P.R. 600/1973 (normativa poi trasfusa nell'art. 60 *ter*) ai sensi del quale: *«la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, **la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata** (n.d.r. *id est* anche raccomandata semplice), **senza ulteriori***



adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa».

Il testo della norma, in particolare, è chiaro nello stabilire che ogni qualvolta la notificazione sia eseguita “mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione”, ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio è sufficiente che ADER dia notizia di tale deposito al contribuente mediante semplice lettera raccomandata, risultando, dunque, irrilevante l'esito di tale spedizione. Diversamente opinando, il Legislatore avrebbe fatto decorrere l'efficacia del procedimento notificatorio in esame dall'intervenuta ricezione della raccomandata in questione o, comunque, dal momento di conoscenza effettiva o legale da parte del destinatario della notificazione medesima.

In tal senso risulta essersi già pronunciata anche questa Corte di Appello con sent. del 16/01/2025 in causa n. 459/2023 statuendo che: “(...) Si osserva, poi, che, comunque, la norma prevede per il perfezionamento della notifica effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, l'invio della raccomandata (...).

Orbene è evidente che ai fini dell'efficacia della notifica è necessario che la raccomandata sia inviata al domicilio del destinatario (n.d.r come nel caso di specie), non potendosi certo considerare efficace ai fini della notifica una raccomandata inviata in un luogo dove lo stesso è sconosciuto come è avvenuto nel caso di specie (cfr. doc n. 3.3 di parte appellante in primo grado)”.

Ancora più rigoroso il principio espresso da questa stessa Corte con la sentenza n.511/2024, secondo cui l'invio della raccomandata, integrerebbe requisito di efficacia della notifica, a prescindere dal luogo presso cui sia indirizzata.



In entrambe, le sentenze, comunque, per quanto d'interesse in questa sede, si esclude che ai fini dell'efficacia della notifica *ex art.* 60 co. 7 d.P.R. 600/1973 sia necessaria l'effettiva ricezione della raccomandata spedita dall'ufficio.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. Claudio Bechicchi va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari a circa € 50.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'INPS).

Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto dal sig. Claudio Bechicchi, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'INPS le spese del grado che si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente  
dott.ssa Marcella Angelini

